

STATUTO

ARIHA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SINISCOLA NU VIA SASSARI 105

Numero REA: NU - 120575

Codice fiscale: 02763120066

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto rep.20485/14951 del 12.05.2025	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA NORME APPLICABILI	
	<u>Articolo 1 Costituzione e sede sociale</u>	
	E' esistente la società cooperativa sociale denominata	
	"Ariha cooperativa sociale ONLUS". La Società ha sede in Co-	
	mune di Siniscola (NU) e potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che al-	
	l'estero, nei modi e nei termini di legge.	
	Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è	
	quello risultante dal libro soci.	
	<u>Articolo 2 Durata della società</u>	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei	
	Soci.	
	<u>Articolo 3 Norme applicabili</u>	
	La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre	
	1991 numero 381, e del d.lgs 3 luglio 2017 numero 112.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina	
	della società cooperativa, le disposizioni in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisi-	

	ti richiedi all'art.2519 ultimo comma del codice civile e	
	di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	<u>Articolo 4 Scopo sociale</u>	
	La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di-	
	verse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - fi-	
	nalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	ai sensi dell'articolo 1, lettera b, della Legge 381/91,	
	nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 numero 112.	
	La società si iscriverà al Registro regionale delle coopera-	
	tive sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istitui-	
	to ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.	
	Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carat-	
	tere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla	
	"sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.C.P.S.	
	14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1	
	lett.c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione	
	dal Registro regionale sopra citato.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi	
	dell'art.45 della Costituzione Repubblicana e dell'art.2511	

	del codice civile.	
	Nell'ambito di quanto sopra precisato, lo scopo mutualistico	
	che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di otte-	
	nere, tramite la gestione in forma associata e con la presta-	
	zione della propria attività lavorativa, continuità di occu-	
	pazione e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed	
	in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano	
	con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dal-	
	la legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18	
	del presente statuto.	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto: la ricerca di opportunità di inse-	
	rimento delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1	
	della Legge 381/91 nel contesto socio-economico locale attra-	
	verso la creazione di posti di lavoro, sia sfruttando le pos-	
	sibilità offerte dalle vigenti norme di legge, sia raggiun-	
	gendo accordi particolari con aziende pubbliche e private e	
	con organizzazioni di categoria ed imprenditoriali.	

	Articolo 5 Oggetto	
	La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale	
	nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per ogget-	
	to le seguenti attività:	
	- l'esecuzione della pulizia, sanificazione, sanitizzazione,	
	e disinfezione di qualsiasi specie per qualunque tipologia,	
	struttura o volumetria di fabbricati, sia pubblici sia priva-	
	ti, presso qualsiasi tipologia di struttura ospedaliera, so-	
	cio-sanitaria, casa di cura, alberghiera, scolastica, univer-	
	sitaria, commerciale, industriale e abitativa; l'attività di	
	lavaggio, sterilizzazione e noleggio di indumenti da lavoro,	
	biancheria globalmente intesa, sia ospedaliere sia relative	
	ad altri servizi, quali a titolo esemplificativo servizi ri-	
	storativi, alberghieri, ivi compreso il loro ritiro e la lo-	
	ro riconsegna e comunque la fornitura di materiali monouso;	
	l'attività di sterilizzazione a supporto dell'attività sani-	
	taria quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'atti-	
	vità di sterilizzazione di strumentario chirurgico ed attrez-	
	zature sanitarie per conto di strutture pubbliche (aziende	
	sanitarie, ospedali, comuni, ecc.) e private, ad uso sanita-	
	rio e civile; la disinfestazione e la derattizzazione, la	
	prevenzione, il monitoraggio ed il controllo degli agenti in-	
	festanti presso qualsiasi tipologia di struttura; l'attività	
	di pulizia, disinfestazione e disinfezione di impianti qua-	
	li: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di refri-	

	gerazione di qualsiasi natura o specie;	
	- la ristorazione, la refezione e l'alimentazione sia ordina-	
	ria sia dietetica, anche per utenti disfagici, l'attività di	
	servizio banchetti, presso qualsiasi tipologia di struttura	
	ospedaliera, socio-sanitaria, casa di cura, alberghiera, sco-	
	lastica, universitaria, commerciale, industriale, militare,	
	aereo portuale, ferroviaria, portuale o altro, nonchè su mez-	
	zi di trasporto collettivi, su gomma, su rotaia, aerei e na-	
	vali. L'attività si intende sia quale preparazione, produzio-	
	ne, confezionamento, trasporto, consegna e distribuzione,	
	sia quale mera consegna e/o distribuzione di pasti prodotti	
	da terzi e somministrazione pasti a domicilio; il lavaggio	
	stoviglie, la pulizia e sanificazione delle attrezzature e	
	dei locali cucina, l'apparecchiatura e lo sbarazzo dei tavo-	
	li, la movimentazione dei carrelli anche per la distribuzio-	
	ne dei vitti; l'assistenza durante il servizio di scuolabus	
	e/o trasporto scolastico; l'assistenza agli alunni prima, du-	
	rante e dopo la consumazione del pasto fino alla ripresa del-	
	le lezioni e attività ludico-educative; catering presso qual-	
	siasi tipologia di struttura ospedaliera, socio-sanitaria,	
	casa di cura, alberghiera, commerciale, industriale, milita-	
	re, aereo portuale, ferroviaria, portuale o altro e per qual-	
	siasi tipo di evento;	
	- l'organizzazione di servizi amministrativi relativi a	
	strutture private e pubbliche con particolare riferimento ad	

	ospedali, case di cura e di riposo, centri di assistenza ed	
	accoglienza; servizi di segreteria e call center, quali ad e-	
	sempio prenotazioni di visite mediche, riscossione ticket, e	
	quanto altro amministrativamente necessari alle anzidette	
	strutture; servizio di supporto all'attività amministrativa;	
	servizio di ausilio operativo per alcune attività ospedalie-	
	re; trasporti di beni conto terzi, sia all'interno di strut-	
	ture sia all'esterno; smistamento della posta interna, cam-	
	pioni biologici, prodotti farmaceutici, dispositivi medicina-	
	li, strumentazione sanitaria, cartelle cliniche, e quanto al-	
	tro presso aziende ed enti sia pubbliche che private; servi-	
	zio di facchinaggio, traslochi, altri servizi ausiliari qua-	
	li ad esempio portierato, ausiliariato e pedonaggio; tratta-	
	mento e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, compresi la	
	loro raccolta e trasporto, sia all'interno dei fabbricati,	
	sia all'esterno;	
	- il trasporto di infermi, degenti e/o persone all'interno	
	delle strutture e da o verso l'esterno, anche con uso di am-	
	bulanze o mezzi speciali;	
	- lo sviluppo di attività economiche, sociali, educative e	
	culturali in grado di contrastare efficacemente lo spopola-	
	mento delle aree interne e montane, interventi volti allo	
	sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse agricole/fore-	
	stali quali a titolo esemplificativo: i rimboschimenti; i mi-	
	glioramenti di terreni e foreste; le opere connesse alla pre-	

	venzione di incendi boschivi; le opere di pulitura e manteni-	
	mento dei boschi, dei sentieri, dei parchi montani; i lavori	
	di manutenzione e sistemazione idraulico-forestale, imbri-	
	gliamento e pulizia dei corsi d'acqua; il ripristino dei ca-	
	nali di irrigazione; lo studio, la cura e il ripopolamento	
	delle specie floro-faunistiche; la manutenzione di boschi, u-	
	liveti, vitigni e orti in genere; il recupero di frantoi, mu-	
	lini, e rustici e antiche costruzioni abbandonate;	
	- la realizzazione, manutenzione e gestione di parchi, giar-	
	dini e aiuole, delle aree a verde in genere; le analisi pae-	
	saggistiche, i rilievi topografici, i rilievi botanici, la	
	manutenzione di tappeti erbosi, di siepi, di aiuole, di vi-	
	vai, di giardini, di viali, di parchi; l'esecuzione di lavo-	
	ri di potatura degli alberi e piante nonché dei relativi ser-	
	vizi di monitoraggio ed intervento fitosanitario; la commer-	
	cializzazione di fiori e piante in genere, nonché le atti-	
	vità di coltivazione e conduzione di fondi da destinare ad	
	attività zootecniche o connesse alla forestazione; le atti-	
	vità agricole e le relative attività connesse così come di-	
	sciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;	
	- i lavori di manutenzione nel settore del verde e dell'arre-	
	do urbano, le attività di realizzazione, manutenzione e recu-	
	pero della segnaletica stradale orizzontale e verticale; la	
	raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero	
	dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione diffe-	

	renziata, la gestione centri di raccolta, gestione pese, mo-	
	vimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio	
	di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di	
	pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi ti-	
	po urbane ed extraurbane, lo svolgimento di servizi di disin-	
	fezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e	
	recupero ambientale, attività di spurgo in genere; la gestio-	
	ne servizi di affissione; tutti i servizi, opere ed infra-	
	strutture che interessano il Cimitero comunale, compresa la	
	gestione delle lampade votive e i servizi funebri;	
	- lavori edili in edifici pubblici e privati, quali a titolo	
	esemplificativo: riparazione, rinnovamento e sostituzione di	
	intonaci, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti,	
	pavimenti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventila-	
	zione, aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esi-	
	stenti, di intonaci, rivestimenti, serramenti, manti di co-	
	pertura, impermeabilizzazioni, guaine, grondaie, cornicioni;	
	consolidamento delle strutture portanti interne; opere di	
	sottomurazione, deumidificazione, sostituzione di solai, a-	
	pertura e chiusura di porte; creazione, eliminazione o modi-	
	ficazione di partizioni verticali interne, di locali per ser-	
	vizi igienici e tecnologici; rifacimento di collegamenti ver-	
	ticali interni a una singola unità immobiliare; dotazione di	
	nuovi impianti etc.	
	- la realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni	

	ed iniziative turistiche, socio culturali, sportive e del	
	tempo libero, nonché la realizzazione e la gestione delle re-	
	lative strutture (parchi giochi, spiagge, porti, campeggi,	
	siti archeologici e di interesse naturalistico, biblioteche,	
	gestione parcheggi, organizzazione e gestione di visite gui-	
	date, etc.) e delle relative attività connesse;	
	- la gestione di mense, bar, ristoranti, self-service, delle	
	attività alberghiere, agrituristiche e turistiche in genere,	
	in aziende, uffici, ospedali, circoli, associazioni, scuole	
	di ogni ordine e grado o altri enti pubblici e privati,	
	nonchè catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospita-	
	lità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi,	
	ecc), servizi ausiliari da esercitarsi eventualmente anche a	
	mezzo di macchine distributrici;	
	- la gestione e l'organizzazione di servizi finalizzati al-	
	l'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di	
	soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, tra i quali di-	
	soccupati, inoccupati, disabili, tossicodipendenti, extraco-	
	munitari, favorendo, tra l'altro, informazione, accoglienza,	
	accompagnamento, scouting, preselezione e selezione del per-	
	sonale, assistenza per predisporre domande e/o richieste di	
	lavoro, orientamento specialistico, accompagnamento al lavo-	
	ro;	
	- la gestione di servizi di guardiania, uscierato, custodia,	
	portierato, vigilanza, controllo e sicurezza per uffici ed	

	enti pubblici e privati di qualsiasi genere.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo	
	il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne	
	presenti l'esigenza. La prestazione dei soci può avvenire an-	
	che in forma autonoma o avere per oggetto l'esercizio di una	
	attività professionale.	
	Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, indu-	
	striale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali, attinenti comunque, sia indirettamen-	
	te che direttamente ai medesimi, quali tra l'altro per sola	
	indicazione esemplificativa:	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for-	
	ma, ma non ai fini del collocamento in imprese ed altri enti	
	ed organismi economici anche se a responsabilità sussidiaria	
	e multipla, che svolgono attività analoghe, comunque accesso-	
	rie alla attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti e organismi consor-	
	tili e fideiussori diretti a consolidare il movimento coope-	
	rativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito;	
	- compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertu-	

	ra di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, an-	
	che ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avalla-	
	re, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, conce-	
	dere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito ai Soci e agli Enti ai quali la Cooperativa a-	
	derisce, nonché a favore di altre Cooperative o Società e/o	
	Imprese.	
	La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, istituendo,	
	conformemente a quanto previsto dalle Leggi Speciali in mate-	
	ria, una sezione di attività disciplinata da un apposito re-	
	golamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli So-	
	ci ed effettuate elusivamente ai fini del conseguimento del-	
	l'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la rac-	
	colta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione	
	ed il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa, con delibera dell'assemblea, può aderire a	
	Consorzi, Associazioni, Federazioni ed in genere ad Organi-	
	smi cooperativi che abbiano per fine la tutela e lo sviluppo	
	della cooperazione e della mutualità, purché non contrastino	
	con gli scopi indicati nel presente articolo.	

	Inoltre la Società Cooperativa potrà, svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari	
	o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a ti-	
	tolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e conclu-	
	dere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzio-	
	ni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indiret-	
	tamente o direttamente, ai medesimi.	
	La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività	
	sia direttamente, che in associazione con terzi, ovvero con-	
	to terzi, sia in Italia che all'estero.	
	La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo	
	una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamen-	
	to approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la rac-	
	colta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclu-	
	sivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in	
	conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E'	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	

	ed il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo	
	le modalità di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6 Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali della cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione	
	pertanto deve essere coerente con la capacità economica del-	
	la cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla	
	base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche	
	in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	

	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Coopera-	
	tiva, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i merca-	
	ti economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensio-	
	ni imprenditoriali.	
	I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle se-	
	guenti categorie:	
	1. soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria atti-	
	vità lavorativa a favore della Cooperativa secondo le moda-	
	lità previste dal regolamento interno di cui al successivo	
	articolo 18;	
	2. soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro so-	
	ci, che prestano gratuitamente la propria attività lavorati-	
	va a favore della Cooperativa in conformità alle previsioni	
	della legge 8/11/1991 n° 381 ed il cui numero non può essere	
	superiore alla metà del numero complessivo dei soci.	
	Per quanto attiene ai soci lavoratori retribuiti, ai sensi	
	di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria ade-	
	sione o successivamente all'instaurazione del rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordina-	
	ta o autonoma o in qualsiasi altra forma - ivi compresi i	
	rapporti di collaborazione coordinata non occasionale - con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi so-	

	ciali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi	
	e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e	
	previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettiva-	
	mente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la	
	posizione di socio lavoratore.	
	Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al suc-	
	cessivo articolo 18 ed approvato dall'assemblea, la coopera-	
	tiva definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si	
	intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della	
	vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa, nel rispetto del re-	
	quisito fissato dall'art.11 legge 381/1991.	
	Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le per-	
	sone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e	
	soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di	
	cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della	
	legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle rela-	
	tive forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. po-	

	tranno essere emessi strumenti finanziari.	
	Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle fa-	
	coltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, am-	
	mettendo soci finanziatori, dovrà preventivamente essere ap-	
	provato dall'assemblea un apposito regolamento in cui siano	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-	
	gli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	<u>Articolo 7 Ammissione a socio</u>	
	Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà	
	contenere:	
	1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	cittadinanza, residenza e codice fiscale;	
	2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa,	
	della capacità professionale maturata nei settori di cui al-	

	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio in-	
	tende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle di-	
	sposizioni di legge, statutarie e regolamentari;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto	
	costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge;	
	4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Sta-	
	tuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli Organi Sociali;	
	5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 35 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora	
	possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto	
	per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di	
	persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che	
	la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente	
	ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individua-	
	zione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo ri-	
	chiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessa-	
	ria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto	
	o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e	
	alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	

	di cui all'art.6 e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabili-	
	sce le modalità e i termini per il versamento del capitale	
	anche ai sensi dell'art.21. Con riferimento ai soci coopera-	
	tori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia	
	del rapporto mutualistico che viene instaurato con la coope-	
	rativa ai sensi del precedente art.4 penultimo comma.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente	
	all'interessato e sarà annotata al libro soci, dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	di cui all'art.8 e secondo le modalità ivi individuate. Tra-	
	scorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione sen-	
	za che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo ammi-	
	nistrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e	
	comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiede-	
	re all'organo amministrativo che sulla propria domanda di am-	
	missione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della	
	sua prima successiva convocazione.	
	<u>Articolo 8 Obblighi dei soci</u>	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti dal presente statuto;	

	b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non	
	soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indi-	
	visibile, come determinato dall'organo amministrativo;	
	c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta dell'organo amministrativo;	
	d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	e) se soci lavoratori retribuiti, a partecipare conferendo	
	il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in rela-	
	zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coo-	
	perativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperati-	
	va rispettandone norme statutarie e regolamenti. E' fatto di-	
	vieta ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali	
	ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare la-	
	voro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza	
	espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizio-	
	ni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	<u>Articolo 9 Soci Speciali</u>	

	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	

	mento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a	
	quanto previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore e non può esercitare i diritti previ-	
	sti dall'art.2476 del codice civile.	
	Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di	
	recesso e decadenza di cui all'art.11 e seguenti del presen-	
	te statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	

	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini, le moda-	
	lità e le conseguenze previste dall'articolo 13.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	<u>Articolo 10 Perdita della qualità di socio</u>	
	Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione,	
	decadenza e per causa di morte.	
	<u>Articolo 11 Recesso</u>	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il	
	Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma	

	o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia	
	stato risolto.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lette-	
	ra raccomandata o altra forma che ne attesti l'avvenuta rice-	
	zione.	
	Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla do-	
	manda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge	
	e del presente Statuto legittimino il recesso.	
	<u>Articolo 12 Decadenza</u>	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei	
	confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle si-	
	tuazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dal-	
	l'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta i-	
	nabilità fisica, o qualora il rapporto di lavoro in forma su-	
	bordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e	
	motivazione, sia stato risolto, o per qualunque causa che im-	
	pedisca al socio di partecipare validamente ai lavori del-	
	l'impresa sociale.	
	Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Coopera-	
	tiva, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenu-	
	ta inabilità fisica, fissando il limite massimo della ecce-	
	zionale prosecuzione.	
	<u>Articolo 13 Esclusione</u>	

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti so-	
	ciali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammis-	
	sione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'arti-	
	colo 8 ultimo comma;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimen-	
	to, come delimitato dall'articolo 1453 1455 del C.C.;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato	
	risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto anche per inadempimento;	
	i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con	
	diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9	

	e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo	
	scopo del suo rapporto associativo;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Coopera-	
	tiva;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti.	
	<u>Articolo 14 Effetti della perdita della qualità di socio</u>	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro ef-	
	ficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo	
	e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diver-	
	sa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla de-	
	liberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'og-	
	getto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con al-	
	tra forma che ne attesti l'effettiva ricezione; le controver-	
	sie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate	
	alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'arti-	
	colo 35 del presente Statuto.	
	<u>Articolo 15 Rimborso delle quote</u>	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto	
	al rimborso del capitale effettivamente versato, come even-	
	tualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate	

	ai sensi dell'art.7 legge 59/92 o delle integrazioni effet-	
	tuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente	
	maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liqui-	
	dazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio	
	nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto socia-	
	le. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della co-	
	operativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del	
	c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di o-	
	gni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei	
	180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del	
	predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della fra-	
	zione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi del-	
	l'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, u-	
	nitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque	
	anni.	
	<u>Articolo 16 Caso di morte del socio</u>	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o lega-	
	tari al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo	
	si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previ-	
	ste, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	

	quale si è verificata la morte.	
	<u>Articolo 17 Modalità del rimborso delle quote da parte dei</u>	
	<u>soci e degli eredi</u>	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio	
	defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei 180 (centoottanta) giorni, indica-	
	ti rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'As-	
	semblea, alla riserva legale.	
	TITOLO V	
	CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	<u>Articolo 18 Conferimento delle prestazioni di lavoro</u>	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da	
	apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei so-	
	ci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordi-	
	narie.	
	Detto regolamento stabilisce:	
	a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavorato-	

	ri;	
	b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e nor-	
	mativi;	
	c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in rela-	
	zione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili	
	con i soci e con il restante personale, dipendente o collabo-	
	ratore;	
	d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo	
	può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazio-	
	ni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;	
	e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo sta-	
	to di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;	
	f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni pre-	
	viste dalla legge;	
	g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra	
	i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrati-	
	vo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei	
	soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto	
	dal l'art.11 del D.P.R. n.601/1973 e comunque in proporzione	

	alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha pre-	
	stato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale	
	titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibe-	
	ra dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al	
	massimale consentito dalle leggi vigenti.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	<u>Articolo 19 Ristorni</u>	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni	
	ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quan-	
	tità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della	
	Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo	
	apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni	
	del presente statuto.	
	Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno,	
	la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bi-	
	lancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'atti-	
	vità svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai	
	soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di	
	gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'at-	
	tività svolta con i soci.	
	In considerazione delle categorie di soci ammesse dal presen-	
	te Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il	

	ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo:	
	per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzio-	
	ni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmen-	
	te alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative ef-	
	fettuate a favore della Cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in	
	tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della sin-	
	gola quota di capitale sociale.	
	TITOLO	
	VII PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO	
	<u>Articolo 20 Patrimonio sociale</u>	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:	
	1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro	
	100,00 (cento virgola zero zero);	
	2) dalle quote, di valore nominale non inferiore né superio-	
	re ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai so-	
	ci sovventori;	
	b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapp-	
	rezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	

	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle	
	precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguen-	
	temente, non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.	
	Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e	
	conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla coopera-	
	tiva nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre	
	1947 n.1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n.601	
	e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	della quota di capitale sociale sottoscritta.	
	<u>Articolo 21 Versamento delle quote sottoscritte</u>	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo	
	le modalità previste dall'organo amministrativo.	
	Le quote dei soci sovventori debbono essere versate totalmen-	
	te all'atto della sottoscrizione.	
	Le quote detenute dai soci sovventori potranno essere trasfe-	
	rite purché interamente liberate e subordinatamente all'e-	
	spresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'ac-	
	quirente.	
	<u>Articolo 22 Caratteristiche delle quote</u>	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo. Il socio che intenda trasferire le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione all'organo amministrati-	
	vo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettua-	
	ta esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il	
	provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comuni-	
	cato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso ab-	
	bia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei	
	soci. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo ammi-	
	nistrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro	
	i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attiva-	
	re le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.	
	<u>Articolo 23 Bilancio e destinazione dell'utile</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e do-	
	cumenti che lo compongono, in conformità ai principi di leg-	
	ge e alla vigente normativa.	

	Gli amministratori devono indicare specificatamente i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi mutualistici, illustrare le ragioni delle decisioni as-	
	sunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sul-	
	la distribuzione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge,	
	al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto	
	qualsiasi forma, sia durante la vita della società che al-	
	l'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti	
	dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904;	
	b) nella misura del 3% (tre per cento), e comunque non infe-	
	riore al limite minimo inderogabile eventualmente previsto	
	dalla legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art.11	
	Legge 31.1.92 n.59;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale	

	effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previ-	
	sti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra	
	i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della so-	
	cietà che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per	
	gli effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904. L'Assemblea,	
	peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui	
	attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera	
	b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di	
	riserva legale.	
	TITOLO VIII	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	<u>Articolo 24 L'Assemblea dei soci</u>	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni di	
	competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione as-	
	sembleare.	

	L'assemblea: 1. approva il bilancio consuntivo; 2. nomina	
	l'organo amministrativo; 3. procede all'eventuale nomina dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove ri-	
	chiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei con-	
	ti; 4. determina la misura degli eventuali compensi da corri-	
	spondere agli amministratori per la loro attività collegiale	
	(anche l'eventuale gratuità per uno o più amministratori de-	
	ve essere oggetto di deliberazione), ai sindaci e al sogget-	
	to incaricato della revisione legale dei conti; 5. approva i	
	regolamenti previsti dal presente statuto; 6. delibera sulla	
	responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei sog-	
	getti incaricati della revisione legale dei conti; 7. delibe-	
	ra su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione socia-	
	le che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal	
	presente statuto; 8 approva il bilancio sociale in confor-	
	mità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero	
	del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs.	
	112/2017; 9 delibera, all'occorrenza, un piano di crisi a-	
	ziendale, con le relative forme di apporto, anche economico,	
	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare:	
	1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;	

	2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei li-	
	quidatori;	
	3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	<u>Articolo 25 Convocazione</u>	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data del-	
	la prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci	
	tramite lettera raccomandata, da inviare almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza del-	
	l'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati tutti i soci con diritto di voto, e gli amministratori	
	e i sindaci effettivi ove previsti.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.	
	<u>Articolo 26 Quorum deliberativo</u>	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assem-	
	blea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e	

	delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei so-	
	ci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali	
	siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o	
	del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scio-	
	glimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà	
	la presenza diretta o per delega di almeno un quarto della	
	metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il	
	voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresen-	
	tati. Per l'approvazione del regolamento di cui all'art.18 e	
	per l'eventuale adozione del piano di crisi aziendale previ-	
	sto dallo stesso regolamento è necessario il voto favorevole	
	dei soci lavoratori presenti o rappresentati in assemblea.	
	<u>Articolo 27 Votazioni</u>	
	Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di	
	mano o per divisione. E' comunque esclusa la forma di vota-	
	zione segreta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea,	
	nelle sole elezioni delle cariche sociali.	
	<u>Articolo 28 Diritto di voto</u>	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nell'Albo dei soci da almeno novanta giorni. Il so-	
	cio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio,	
	non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che ab-	
	bia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio può	
	rappresentare fino a tre soci. Le deleghe debbono essere men-	

	zionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli at-	
	ti sociali. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualun-	
	que sia la quota posseduta. Per i soci speciali valgono le	
	limitazioni di cui all'art.9. Il socio persona giuridica de-	
	ve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed	
	ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di	
	am-missione. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale	
	delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.	
	<u>Articolo 29 Svolgimento delle Assemblee</u>	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'assemblea può no-	
	minare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutato-	
	ri. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscrit-	
	to dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale del-	
	le assemblee straordinarie che deve essere redatto da un No-	
	taio.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, au-	
	dio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il se-	
	gretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	

	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario,	
	se nominato.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	TITOLO IX	
	L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	<u>Articolo 30 Organo amministrativo</u>	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero dispari di componenti compreso	
	tra tre e sette, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	

	che a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio	
	di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre esercizi. Gli amministratori possono essere riolet-	
	ti. La cessazione degli amministratori per scadenza del pe-	
	riodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il	
	nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo	
	sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica. Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli ammini-	
	stratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se no-	
	minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adu-	

	nanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazio-	
	ni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando in-	
	tervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effe-	
	tiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazio-	
	ni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presi-	
	dente ove il Consiglio sia composto da un numero pari di mem-	
	bri.	
	E' ammesso il voto per delega con un massimo di una delega	
	per amministratore.	
	La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svol-	
	gersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispet-	
	tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-	
	rità di trattamento dei soci.	
	In particolare, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio uf-	
	ficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittima-	
	zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunan-	
	za, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	

	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di presenza totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Agli amministratori è affidata la gestione della società. In	
	sede di nomina ovvero successivamente possono tuttavia esse-	
	re indicati da parte dei soci limiti ai poteri degli ammini-	
	stratori.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Am-	
	ministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi, il bilancio sociale e gli	
	eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione	
	del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illu-	
	strare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	

	mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tem-	
	poranea ai sensi dell'art.2545-octies c.c., e nella medesima	
	relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente sta-	
	tuto per sottoporli all'assemblea dei soci;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale;	
	e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo	
	quattro e compierne i seguenti atti;	
	g) deliberare sul conferimento di procure per determinati at-	
	ti o categorie di atti;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribui-	
	re competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo	
	loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i	

	compiti loro assegnati;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o del presente Statu-	
	to, siano riservati all' Assemblea generale.	
	In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate da-	
	gli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile. Il con-	
	siglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno,	
	il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ra-	
	mo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società.	
	<u>Articolo 31 Sostituzione degli amministratori</u>	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del Codice Civile.	
	<u>Articolo 32 Potere di rappresentanza della Società</u>	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-	

	siglio di amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai	
	Consiglieri delegati, se nominati.	
	TITOLO X	
	I CONTROLLI	
	Articolo 33 Revisione legale e Sindaco Unico o Collegio Sin-	
	dacale	
	La revisione legale è esercitata da un revisore unico o da	
	una società di revisione. Tale attività può essere svolta	
	dal Sindaco Unico o dal Collegio sindacale se nominati. Ove	
	si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo	
	2543 comma 1 del codice civile, ovvero per eventuale autono-	
	ma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea	
	procede alla nomina di un Sindaco Unico o da un Collegio Sin-	
	dacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i	
	quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle	
	vigenti norme di legge.	
	In caso di Collegio Sindacale l'assemblea nomina altresì il	
	presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	

	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	<u>Articolo 34 Compiti del Sindaco Unico o del Collegio Sindaca-</u>	
	<u>le</u>	
	Il Sindaco Unico o in alternativa ogni componente del Colle-	
	gio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministrato-	
	ri notizie, anche con riferimento a società controllate, sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-	
	ri. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti orga-	
	ni delle società controllate in merito ai sistemi di ammini-	

	strazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-	
	vità sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal-	
	l'art.2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, ri-	
	fiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso	
	a informazioni riservate.	
	Il Sindaco Unico o il Collegio sindacale esercitano anche la	
	revisione legale dei conti a meno che il controllo contabile	
	non sia esercitato da un revisore contabile (o da una so-	
	cietà di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ.	
	TITOLO XI	
	ARBITRATO	
	<u>Articolo 35 Clausola compromissoria</u>	
	Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società,	
	comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione	
	ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità	
	delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci,	
	da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai	
	rapporti tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tenta-	
	tivo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento	

	del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio ove	
	ha la sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli ar-	
	ticoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti	
	disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro	
	capite in ragione delle parti interessate.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come	
	prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitra-	
	to rituale secondo diritto in conformità del regolamento del-	
	la Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà	
	alla nomina dell'arbitro/arbitri.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<u>Articolo 36 Nomina dei liquidatori</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società,	
	dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, sce-	
	gliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.	
	<u>Articolo 37 Devoluzione del patrimonio</u>	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costitui-	
	to ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto	
	il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, co-	
	me eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni o-	
	perate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 o delle integrazioni	

	effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventual-	
	mente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente arti-	
	colo 23.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 38 Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottopo-	
	nendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.	
	Articolo 39 Rinvio alle leggi vigenti	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Co-	
	operazione.	
	Articolo 40 Inderogabilità delle clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto a-	
	gli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di	
	fatto essere osservate	
	In originale firmati MELGIOVANNI Alessandra, SAGUATO Marco	
	notaio.	

51 di 51